



Legge federale concernente la conclusione di trattati internazionali sul riconoscimento delle qualifiche professionali

del 27 settembre 2024

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 febbraio 2024¹,
decreta:*

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 23 giugno 2006² sulle professioni mediche

Inserire prima del titolo della sezione 2

Art. 60a Trattati internazionali

Nel campo d'applicazione della presente legge il Consiglio federale può concludere trattati internazionali sul riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento esteri.

2. Legge federale del 30 settembre 2016³ sulle professioni sanitarie

Art. 32a Trattati internazionali

Nel campo d'applicazione della presente legge il Consiglio federale può concludere trattati internazionali sul riconoscimento di titoli di studio esteri.

¹ FF 2024 460

² RS 811.11

³ RS 811.21

3. Legge del 23 giugno 2000⁴ sugli avvocati

Inserire prima del titolo della sezione 8

Sezione 7a: Trattati internazionali

Art. 34a

¹ Nel campo d'applicazione della presente legge il Consiglio federale può concludere trattati internazionali sul riconoscimento di titoli professionali esteri che abilitano all'esercizio dell'avvocatura.

² Provvede in particolare affinché:

- a. gli avvocati siano soggetti alle regole professionali di cui all'articolo 25;
- b. l'iscrizione nel registro cantonale degli avvocati si basi sui principi applicabili agli avvocati cittadini degli Stati membri dell'UE o dell'AELS.

³ Il Consiglio federale può emanare disposizioni d'esecuzione per l'attuazione di questi trattati.

4. Legge federale del 18 marzo 2011⁵ sulle professioni psicologiche

Art. 47a Trattati internazionali

Nel campo d'applicazione della presente legge il Consiglio federale può concludere trattati internazionali sul riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento esteri.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 27 settembre 2024

Il presidente: Eric Nussbaumer
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 27 settembre 2024

La presidente: Eva Herzog
La segretaria: Martina Buol

⁴ RS 935.61

⁵ RS 935.81

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 16 gennaio 2025⁶.

² La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2025⁷.

14 maggio 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

⁶ FF 2024 2501

⁷ Decreto sull'entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 9 maggio 2025.

